

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1988/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 3637/93, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1989/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, recante l'apertura e le modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1994/1995)** 2
- Regolamento (CE) n. 1990/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, recante le disposizioni di attuazione dell'articolo 8, primo comma della decisione 92/272/CEE del Consiglio, relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1991/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1992/94 della Commissione, del 29 luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1213/94 in ordine a misure di salvaguardia per l'importazione di aglio originario della Cina** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1993/94 della Commissione, del 1° agosto 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1711/93 riguardo al prezzo minimo e ai pagamenti compensativi per i produttori di patate, nonché al pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate per la campagna 1994/1995** 13
- Regolamento (CE) n. 1994/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia 19
- Regolamento (CE) n. 1995/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, che rettifica il regolamento (CE) n. 1977/94 che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame 22

Regolamento (CE) n. 1996/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	24
Regolamento (CE) n. 1997/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	29
Regolamento (CE) n. 1998/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

94/479/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1994, relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il contributo della Comunità a favore del conto « Sicurezza nucleare »**
- 33
- Agreement in the form of Exchanges of Letters between the European Community and the European Bank for Reconstruction and Development on the contribution of the Community to the Nuclear Safety account**
- 35
- * **Informazione relativa all'accordo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente un contributo della Comunità a favore del conto « Sicurezza nucleare »**
- 37

94/480/CE :

- * **Raccomandazione del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa agli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità**
- 38

94/481/CECA, CE, Euratom :

- * **Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1994, concernente la nomina del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea**
- 42

Commissione

94/482/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 luglio 1994, relativa alla partecipazione della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore delle Azzorre per il 1994**
- 43

94/483/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 luglio 1994, recante modifica del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia**
- 50

94/484/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 luglio 1994, recante modifica del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori delle province basche**
- 51

94/485/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 luglio 1994, recante modifica del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e León**
- 52

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/94 DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3637/93, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la carta da giornali la Comunità ha concluso un accordo che prevede, in particolare, l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 650 000 tonnellate di cui 600 000 tonnellate, conformemente all'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sono riservate fino al 30 novembre di ogni anno ai soli prodotti provenienti dal Canada; che tale accordo prevede ugualmente l'obbligo di aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle importazioni provenienti dal Canada nel caso in cui la parte in questione di detto contingente venisse esaurita prima della scadenza di un anno determinato; che il contin-

gente di 650 000 tonnellate è stato aperto, per il 1994, con il regolamento (CE) n. 3637/93⁽¹⁾;

considerando che i dati economici attualmente disponibili fanno prevedere che il fabbisogno di carta da giornale proveniente dal Canada potrebbe essere superiore al volume di 600 000 tonnellate anzidetto; che è quindi opportuno aumentare di 30 000 tonnellate il volume della parte del contingente riservato a tali importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 3637/93, la tabella dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituita per il numero d'ordine 09.0015, della tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0015	4801 00 10	Carta da giornale ⁽¹⁾ : — in provenienza dal Canada	dall'1. 1 al 31. 12. 1994	630 000 t	0

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 31. 12. 1993, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

recante l'apertura e le modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1994/1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE⁽¹⁾ è entrata in vigore il 1° settembre 1991;

considerando che il protocollo n. 6 della suddetta convenzione prevede che fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti di cui alle voci della nomenclatura combinata 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi nelle Comunità in esenzione da dazi doganali a condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro; che la Comunità fissa ogni anno, fino al 31 dicembre 1995, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali; che secondo detto protocollo, per gli anni 1994 e 1995 il volume del contingente sarà pari a quello dell'anno precedente maggiorato di 20 000 ettolitri di alcol puro;

considerando che il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 deve essere fissato a 224 827 ettolitri di alcol puro; questo volume deve essere aumentato di 10 000 ettolitri di alcol puro per il secondo semestre del 1994 e di 10 000 ettolitri di alcol puro per il primo semestre del 1995; che il volume del contingente tariffario annuale per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 ammonta a 244 827 ettolitri di alcol puro;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori

della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento del contingente; che in esecuzione dei suoi obblighi internazionali spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 6 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario qui di seguito indicato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingenziale
09.1605	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	244 827	Esenzione

(1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 3.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, dal contingente, di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti, l'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente finché il saldo dei volumi contingenti lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurarne il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio, del 18 dicembre 1990, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE (¹), è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(¹) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1990/94 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1994

recante le disposizioni di attuazione dell'articolo 8, primo comma della decisione 92/272/CEE del Consiglio, relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/272/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, secondo comma,

considerando che, con la decisione 90/221/Euratom, CEE⁽²⁾, il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994), il quale prevede che le modalità di diffusione e di valorizzazione dei risultati, in particolare la definizione e l'attuazione di un'azione centralizzata, siano oggetto di una decisione del Consiglio;

considerando che tali modalità sono state stabilite con la decisione 92/272/CEE; che l'articolo 8 di tale decisione stabilisce le norme applicabili all'esecuzione dell'azione centralizzata;

considerando che il trattato Euratom contempla disposizioni particolareggiate riguardo alla diffusione delle informazioni, applicabili, tra l'altro, ai programmi di ricerca nucleare;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, primo comma della decisione 92/272/CEE, le norme stabilite sono applicabili nel rispetto dei diritti preesistenti;

considerando che è necessario garantire la coerenza dei sistemi di diffusione dei risultati ottenuti dai programmi specifici del programma quadro e che tale coerenza deve fondarsi su norme generali che garantiscano la protezione degli interessi legittimi delle parti contraenti, pubbliche e private, e dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione dei risultati, nonché la loro valorizzazione conformemente agli interessi della Comunità, soprattutto in relazione alla sua coesione economica e sociale;

considerando che l'articolo 130 F del trattato stabilisce che le attività della Comunità nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico hanno lo scopo, in particolare,

di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale;

considerando che i contratti a costi ripartiti sono diventati lo strumento principale di attuazione dei programmi specifici della Comunità in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e fruiscono della maggior parte dei finanziamenti destinati al programma quadro;

considerando che tali contratti sono spesso eseguiti da più parti contraenti del mondo industriale e scientifico che cooperano alla realizzazione di uno o più progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e sono proprietari dei relativi risultati, in quanto la Comunità in generale non partecipa direttamente alle attività svolte in esecuzione di contratti di questo tipo;

considerando che il numero crescente dei progetti con partecipazione di più contraenti e la componente industriale di vari programmi hanno richiesto l'adozione di clausole contrattuali armonizzate riguardanti la diffusione e la valorizzazione delle conoscenze in relazione ai contratti di ricerca e sviluppo stipulati dalla Commissione; che occorre tener conto dei risultati di questa prassi contrattuale, in particolare del gran numero di contratti e di contraenti e dei diritti da essi acquisiti;

considerando che le soluzioni adottate con questa prassi contrattuale sono sostanzialmente compatibili con le norme stabilite nell'articolo 8 della decisione 92/272/CEE;

considerando che il Consiglio e la Commissione hanno adottato l'11 maggio 1992 una dichiarazione comune sul metodo di negoziazione per quanto riguarda gli aspetti della proprietà intellettuale degli accordi scientifici e tecnici tra la Comunità e i paesi terzi, in cui è sottolineata in particolare l'esigenza di tutelare gli interessi reciproci delle parti contraenti di tali accordi e di promuovere l'adozione di norme internazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito con la decisione 92/272/CEE,

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione delle norme di cui all'articolo 8, primo comma della decisione 92/272/CEE.

Esso si applica alle conoscenze risultanti dall'esecuzione dei programmi adottati in attuazione del terzo programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1990-1994), attraverso azioni intraprese direttamente o il cui costo è sostenuto per intero dalla Comunità (azioni dirette) o di azioni svolte in esecuzione di contratti a costi ripartiti (azioni a costi ripartiti). Esso si applica inoltre alle informazioni relative a tali conoscenze.

2. Ai fini del presente regolamento :

- 1) per « conoscenze » s'intendono i risultati e le invenzioni, brevettabili o meno, ottenuti o direttamente dalla Comunità attraverso i propri istituti di ricerca o in esecuzione di un contratto di ricerca e sviluppo tecnologico stipulato tra la Comunità e terzi ;
- 2) per « informazioni di base » s'intendono le informazioni, escluse le conoscenze, e ogni diritto a esse relativo, in possesso dei contraenti, attinenti all'ambito della ricerca oggetto del contratto a costi ripartiti o ad ambiti affini ;
- 3) per « contratto a costi ripartiti » s'intende un contratto di ricerca e sviluppo tecnologico stipulato tra la Comunità e terzi per l'esecuzione di un'azione a costi ripartiti ;
- 4) per « contraente » s'intende la parte che ha stipulato un contratto a costi ripartiti con la Comunità, nonché una consociata come definita in detto contratto ;
- 5) per « controparti » s'intendono le parti che hanno stipulato uno stesso contratto a costi ripartiti ;
- 6) per « progetto » s'intende uno o più contratti a costi ripartiti, relativi ad attività tecnicamente interdipendenti e che le parti contraenti convengono di considerare tale ;
- 7) per « programma » s'intende ciascuno dei programmi di cui al paragrafo 1 ;
- 8) per « condizioni commerciali » s'intendono pagamenti e altre condizioni di mercato aperto ;
- 9) per « condizioni favorevoli » s'intendono condizioni di valore inferiore alle condizioni commerciali ;

10) per « condizioni di trasferimento » s'intendono condizioni di valore inferiore alle condizioni favorevoli, di norma il costo della concessione di licenze e diritti di utilizzazione.

Articolo 2

1. Le conoscenze risultanti da attività svolte in esecuzione di un contratto a costi ripartiti appartengono al contraente che ha svolto tali attività.

2. Qualora due o più contraenti svolgano un'attività in esecuzione di un contratto a costi ripartiti, essi concordano tra di loro l'attribuzione dei diritti di proprietà relativi alle conoscenze.

3. Se, secondo le norme applicabili, i dipendenti dei contraenti possono far valere diritti sulle conoscenze, i contraenti prendono i provvedimenti appropriati o concludono gli accordi appropriati per garantire che l'esercizio di tali diritti sia compatibile con il pieno adempimento delle obbligazioni loro derivanti dal contratto a costi ripartiti, in conformità del presente regolamento.

Articolo 3

1. I contraenti provvedono a che le conoscenze di loro proprietà, che potrebbero essere utilizzate per applicazioni industriali o commerciali e la cui natura giustifica tale provvedimento, siano tutelate nella misura richiesta dagli interessi della Comunità e dei contraenti, in conformità di obblighi legali o contrattuali applicabili.

2. Su domanda o con il consenso dei contraenti, la Commissione può, nella misura richiesta dagli interessi della Comunità e dei contraenti stessi, prendere provvedimenti adeguati per la tutela delle conoscenze in un paese di sua scelta, qualora i contraenti non possano o non vogliano assicurare direttamente tale tutela delle conoscenze di loro proprietà. In tal caso, la Commissione assume gli stessi obblighi, relativi alla concessione di licenze per l'uso o lo sfruttamento delle conoscenze nel paese di cui trattasi, che sarebbero stati assunti dai contraenti e concede ai contraenti interessati una licenza non esclusiva in tale paese, alle condizioni stabilite nel contratto a costi ripartiti.

Articolo 4

1. I contraenti che partecipano allo stesso progetto si concedono reciprocamente, a titolo gratuito, licenze e diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze, nella misura necessaria all'adeguata esecuzione delle attività previste dai rispettivi contratti a costi ripartiti.

2. Le conoscenze originate da ciascun contraente sono messe a disposizione degli altri contraenti partecipanti allo stesso programma e i diritti di utilizzazione e le licenze necessari sono a questi concessi a condizioni di trasferimento, nella misura necessaria all'esecuzione delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico, previste dai rispettivi contratti a costi ripartiti, purché siano conclusi i patti opportuni richiesti dal contraente per garantire che le conoscenze non siano utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali vengono trasmesse.

3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai contraenti che partecipano ad altri programmi in settori connessi o aventi obiettivi collegati, che sono stabiliti nella Comunità e svolgono in essa attività di ricerca e sviluppo tecnologico, purché i rispettivi contratti a costi ripartiti prevedano per i contraenti l'obbligo di concedere un analogo accesso alle proprie conoscenze.

4. Chiunque sia stabilito nella Comunità, svolgendo attività di ricerca e sviluppo tecnologico, ha facoltà di richiedere, a condizioni favorevoli, licenze o diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze necessarie per lo svolgimento di tali attività negli stessi settori o in settori connessi con quelli oggetto del contratto a costi ripartiti tramite il quale le conoscenze sono ottenute.

La concessione delle licenze e diritti di utilizzazione può essere rifiutata solo per motivi espressamente stabiliti nei contratti a costi ripartiti e riguardanti principalmente sia i preminenti interessi commerciali del titolare delle conoscenze e dei contraenti plurimi, gli interessi della Comunità. Essa può tuttavia essere rifiutata qualora il titolare delle conoscenze o un suo licenziatario abbia preso o stia prendendo adeguate misure per sfruttare o commercializzare le conoscenze nella Comunità.

5. La Comunità, su propria richiesta e per gli scopi di ricerca del Centro comune di ricerca, di imprese comuni e di qualsiasi altra struttura di cui all'articolo 130 N del trattato, beneficia gratuitamente di una licenza non esclusiva e irrevocabile per l'uso a scopi di ricerca delle conoscenze, con obbligo di riservatezza e senza il diritto di concedere sublicenze.

Articolo 5

1. I contraenti sono tenuti a sviluppare, sfruttare o mettere in commercio le conoscenze di cui sono titolari, o

a farle sviluppare, sfruttare o commercializzare entro un termine stabilito nel contratto, conformemente agli interessi comunitari e tenendo conto dell'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell'industria della Comunità e la coesione economica e sociale della Comunità medesima.

Con l'accordo dei contraenti interessati, la Commissione può prendere provvedimenti per incoraggiare l'uso o lo sfruttamento di tali conoscenze conformemente agli interessi della Comunità.

2. Tutti i contraenti partecipanti ad uno stesso progetto hanno il diritto di sfruttare o commercializzare le conoscenze risultanti da tale progetto e di beneficiare di licenze e diritti di utilizzazione relativi a tali conoscenze, necessari ai fini dello sfruttamento o della commercializzazione. Tali licenze e diritti di utilizzazione non danno il diritto di concedere sublicenze senza l'accordo formale del titolare delle conoscenze e sono concessi a titolo gratuito, a meno che i contratti a costi ripartiti prevedano altre clausole appropriate e modalità di sfruttamento basate sulla natura del progetto e sulle caratteristiche specifiche dei prodotti che ne risultano, sul ruolo commerciale o non commerciale di ciascun contraente e sul suo contributo al progetto.

3. Ogni contratto a costi ripartiti specifica le condizioni alle quali altri contraenti partecipanti allo stesso programma possono beneficiare di licenze e diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze risultanti da tale contratto, necessari per lo sfruttamento o la commercializzazione delle conoscenze originate dal loro progetto nello stesso programma, a condizioni favorevoli.

Le stesse condizioni si applicano ai contraenti che partecipano ad altri programmi in settori connessi o aventi obiettivi collegati, che sono stabiliti nella Comunità e svolgono in essa attività di ricerca e sviluppo, purché i rispettivi contratti a costi ripartiti prevedano per i contraenti l'obbligo di concedere, a condizioni favorevoli, un analogo accesso alle proprie conoscenze.

4. Chiunque sia stabilito nella Comunità ed abbia un legittimo interesse ad ottenere diritti o licenze di sfruttamento o commercializzazione delle conoscenze può richiederne la concessione a condizioni commerciali, a meno che il titolare delle conoscenze o i suoi licenziatari abbiano preso provvedimenti adeguati per sfruttare o commercializzare le conoscenze, o farle sfruttare o commercializzare, entro il termine stabilito.

La concessione delle licenze o dei diritti di utilizzazione di cui al paragrafo 3 e al primo comma può essere rifiutata soltanto per motivi espressamente stabiliti nei contratti a costi ripartiti e inerenti ai preminenti interessi commerciali del titolare delle conoscenze e delle sue controparti e agli interessi della Comunità, purché tali interessi commerciali non limitino abusivamente lo sfruttamento e la commercializzazione delle conoscenze nella Comunità. La concessione di tali licenze e diritti di utilizzazione può in particolare essere rifiutata quando riguarda prodotti o la loro lavorazione o servizi che sono disponibili o stanno per esserlo.

Articolo 6

1. Le specifiche modalità di esecuzione dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, con particolare riguardo alla loro durata, sono stabilite nei contratti a costi ripartiti.

2. Qualora stipolino subcontratti o contratti collegati, come definiti nei rispettivi contratti a costi ripartiti, i contraenti assicurano, mediante clausole appropriate, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei propri obblighi contrattuali nei riguardi della Comunità.

Articolo 7

Tutti i contraenti usano della necessaria diligenza nel determinare in quale misura le conoscenze siano o possano essere soggette a limiti, obblighi o restrizioni contrattuali o legali, tali da limitare o condizionare la diffusione delle conoscenze e delle informazioni di base e quindi da ostacolare in modo rilevante la buona esecuzione del progetto o lo sfruttamento e la commercializzazione delle conoscenze che ne risultano.

Essi informano di detti limiti, obblighi o restrizioni le loro controparti e gli altri partecipanti al progetto prima di sottoscrivere il contratto a costi ripartiti o all'inizio dell'esecuzione del progetto, per consentire loro di valutare gli effetti di detti limiti, obblighi e restrizioni, secondo le modalità stabilite nei contratti a costi ripartiti.

Articolo 8

1. Le conoscenze risultanti da attività eseguite direttamente e i cui costi sono sostenuti per intero dalla Comunità appartengono alla Comunità, salvo diversamente disposto nella decisione sul programma o sull'accordo contrattuale pertinenti.

2. La Commissione provvede alla tutela delle conoscenze appartenenti alla Comunità, utilizzabili per applicazioni industriali o commerciali e la cui natura lo giustifichi, nella misura richiesta dagli interessi della Comunità

e conformemente ai pertinenti obblighi giuridici o contrattuali.

3. Le conoscenze appartenenti alla Comunità sono messe a disposizione dei contraenti e dei terzi interessati stabiliti nella Comunità, che necessitano di tali conoscenze per le loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico o che s'impegnino a sfruttarle conformemente agli interessi della Comunità. La messa a disposizione delle conoscenze può essere subordinata ad appropriate condizioni, con particolare riguardo al pagamento di un corrispettivo.

Articolo 9

1. In ogni contratto a costi ripartiti sono specificate le condizioni alle quali, su richiesta delle parti interessate e dietro pagamento di un corrispettivo adeguato, le informazioni di base detenute da un contraente possono essere messe a disposizione di altri contraenti partecipanti allo stesso progetto.

Nell'ambito di uno stesso progetto, le informazioni di base sono messe a disposizione e i relativi diritti di utilizzazione sono concessi quando e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione da parte del richiedente di attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ambito di detto progetto e il contraente detentore dell'informazione di base ha facoltà di concederne l'accesso e i relativi diritti di utilizzazione.

2. I contratti a costi ripartiti specificano inoltre le condizioni alle quali possono essere messe a disposizione, dietro pagamento di un corrispettivo e su richiesta degli altri contraenti partecipanti allo stesso programma o a programmi in settori connessi o con obiettivi collegati, le informazioni di base necessarie per l'uso delle conoscenze messe a disposizione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3. Tali condizioni tengono conto, in particolare, di eventuali restrizioni alla diffusione o alla disponibilità delle informazioni di base, nonché dei legittimi interessi di chi le detiene.

Articolo 10

1. La Commissione pubblica informazioni generali relative agli obiettivi, ai costi totali stimati e al contributo finanziario della Comunità, alla durata delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese, nonché allo stato d'avanzamento e ai risultati dei progetti eseguiti nel quadro dei programmi. La designazione ufficiale degli enti che eseguono le attività definite nel contratto a costi ripartiti è pubblicata, unitamente ai nomi dei laboratori partecipanti, salvo divieto del contraente per giustificati motivi industriali o commerciali, all'atto della firma del contratto.

La pubblicazione è eseguita nel rispetto della riservatezza delle informazioni di particolare interesse commerciale.

2. I contraenti concordano con la Commissione le procedure specifiche per la pubblicazione delle conoscenze o di qualsiasi informazione la cui qualità ed il cui interesse meritano ampia diffusione, purché non sussistano obiezioni alla pubblicazione motivate da legittimi interessi commerciali, dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o dalla natura riservata delle conoscenze e delle informazioni. Essi forniscono alla Commissione le informazioni destinate alla pubblicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. I contraenti informano la Commissione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico, indicano se e in quale misura essi intendono far tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale e successivamente riferiscono sulle iniziative intraprese al riguardo.

2. Ultimata l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico in esecuzione dei contratti a costi ripartiti, i contraenti informano la Commissione, entro il termine stabilito nel contratto, delle loro intenzioni circa la diffusione e lo sfruttamento dei risultati ottenuti e successivamente riferiscono sulle iniziative intraprese al riguardo.

3. La Commissione e i contraenti interessati definiscono una politica di diffusione limitata e riservata ai governi degli Stati membri delle relazioni concernenti le conoscenze ottenute nell'esecuzione dei contratti a costi ripartiti, tenendo conto dei pertinenti interessi commerciali dei contraenti e della Comunità.

4. Con l'accordo esplicito dei contraenti interessati, la Commissione può comunicare in via riservata le relazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale nell'ambito di una convenzione o di un accordo sullo scambio di informazioni concluso tra la Comunità e i paesi o l'organizzazione in oggetto.

Articolo 12

1. Ove lo richiedano, i contraenti forniscono a persone o ad enti stabiliti nella Comunità e aventi un interesse legittimo, secondo i principi del presente regolamento, tutte le informazioni appropriate sull'esistenza di conoscenze e sui diritti di proprietà intellettuale connessi a tali conoscenze.

La Commissione può informare tali persone od enti dell'esistenza di tali conoscenze e diritti, nella misura in cui si tratti di conoscenze e diritti esplicitamente menzio-

nati nelle informazioni fornite a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

2. La Commissione può comunicare in via riservata ad altre istituzioni della Comunità le relazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, qualora le richiedano e nei limiti della domanda.

Articolo 13

1. Salvo il disposto dell'articolo 10 e alle condizioni da specificare nei contratti a costi ripartiti, la Commissione e i contraenti rispettano la natura riservata di fatti, informazioni, conoscenze, documenti e altri elementi loro comunicati in via riservata, la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio ad una parte.

2. Quando divulgano informazioni riservate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione e i contraenti chiedono al destinatario di mantenere riservate tali informazioni e di usarle esclusivamente per lo scopo in vista del quale sono state divulgate.

Articolo 14

Per l'intera durata del contratto a costi ripartiti, e per i due anni successivi alla sua scadenza o al suo scioglimento, il contraente, salvo il disposto dell'articolo 13, trasmette agli enti di normalizzazione informazioni appropriate sulle conoscenze ottenute dall'esecuzione di tale contratto, che possono contribuire allo sviluppo di norme europee o internazionali. La Commissione informa i contraenti, nella misura del possibile, sui lavori di normalizzazione in corso o in programma.

Articolo 15

Ogni comunicazione o pubblicazione sullo stato d'avanzamento o sui risultati dell'attività svolta in esecuzione di un contratto a costi ripartiti, comprese quelle effettuate in occasione di seminari o conferenze, recano adeguata menzione del programma nell'ambito del quale l'attività è stata svolta o i risultati sono stati ottenuti e del sostegno fornito dalla Comunità.

Articolo 16

1. Qualora persone stabilite in un paese terzo siano autorizzate a partecipare ad un'attività svolta nell'ambito di un programma, i contratti a costi ripartiti specificano le modalità di accesso alle conoscenze di tali persone, sulla base del vantaggio reciproco e tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli accordi applicabili, della natura del progetto e dell'importanza della loro partecipazione al programma in oggetto.

2. Specifiche clausole contrattuali danno attuazione ai principi sulla partecipazione di Stati che hanno concluso con la Comunità un accordo che li associa ad un programma o ad una parte esso, in particolare per assicurare il rispetto delle norme di tali accordi relative alla diffusione, valutazione e sfruttamento delle conoscenze nel quadro del relativo programma o di parte di esso.

3. In casi specifici riguardando taluni programmi incentrati su settori geograficamente limitati di cooperazione o di aiuto allo sviluppo economico, i programmi e contratti interessati possono autorizzare la diffusione di appropriate informazioni o la comunicazione di talune

conoscenze a destinatari con i quali la Comunità non ha concluso accordi di cooperazione scientifica e tecnologia. Le disposizioni specifiche per tale diffusione sono stabilite d'intesa con i detentori delle conoscenze in oggetto.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'attuazione delle distillazioni, in particolare quella prevista all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, presuppone la conoscenza particolareggiata dei dati relativi all'uva vendemmiata e al volume di vino ottenuto con la vinificazione, ripartito per categoria di prodotto, nonché delle resa per ettaro delle superfici vitate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1989, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 605/92⁽⁴⁾, ha previsto all'articolo 13 che le quantità di prodotto da indicare nelle dichiarazioni siano espresse in ettoltri di vino; che tuttavia, per tener conto della particolare situazione di alcuni viticoltori che vendemmiano ma non vinificano, è opportuno autorizzare gli Stati membri a disporre che nelle

dichiarazioni di raccolta i quantitativi siano espressi in peso dell'uva raccolta, a seconda delle varietà, anziché compiere una stima del volume dell'uva raccolta dal produttore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3929/87 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che, nelle dichiarazioni di raccolta di cui all'articolo 1, le quantità siano espresse in quintali anziché in ettoltri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1992/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1213/94 in ordine a misure di salvaguardia per l'importazione di aglio originario della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che con il regolamento (CE) n. 1213/94 del Consiglio⁽³⁾, il 27 maggio 1994 la Commissione ha adottato misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio originario della Cina, consistenti nel limitare a 10 000 tonnellate il quantitativo per il quale possono essere rilasciati titoli di importazione fino al 31 maggio 1995, di cui 5 000 al massimo fino al 31 agosto 1994;

considerando che fin dal 2 giugno 1994 sono stati rilasciati titoli d'importazione per il primo quantitativo previsto di 5 000 tonnellate e che la Commissione ha sospeso, con il regolamento (CE) n. 1270/94⁽⁴⁾ il rilascio dei titoli fino al 31 agosto 1994;

considerando che la presentazione di nuove domande a partire dal primo di settembre non può che aggravare la situazione che aveva determinato l'adozione del regolamento (CE) n. 1213/94; che è quindi opportuno modificare tale regolamento allo scopo di istituire una gestione mensile del rilascio dei titoli di importazione;

considerando che è pertanto opportuno procedere alla fissazione di quantitativi mensili per i quali possono essere rilasciati i titoli di importazione a partire dal 1° settembre 1994 per il resto del quantitativo complessivo di 10 000 tonnellate;

considerando che ai quantitativi mensili occorre aggiungere, se del caso, i quantitativi non richiesti del mese

precedente e quelli relativi a titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati;

considerando che è necessario prevenire eventuali abusi nelle domande di titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1213/94 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le domande di titoli presentate nel periodo dal 25 agosto 1994 al 24 maggio 1995, i titoli sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo massimo mensile. »

2) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

« 3. Il quantitativo massimo mensile di cui al paragrafo 1 è uguale alla somma dei seguenti quantitativi:

a) il quantitativo indicato in allegato.

b) i quantitativi non richiesti il mese precedente, e

c) i quantitativi non utilizzati, comunicati alla Commissione, relativi ai titoli rilasciati,

4. La Commissione, non appena constati che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1859/93, c'è il rischio di un superamento del quantitativo massimo mensile, stabilisce le condizioni alle quali possono essere rilasciati titoli di importazione.

5. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, un operatore non può presentare più di due domande di titolo al mese, con un intervallo minimo di cinque giorni. Ciascuna delle domande può vertere al massimo su un quantitativo pari al 50 % del quantitativo mensile indicato in allegato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 2. 6. 1994, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Mese	Periodi di presentazione della domanda	Quantitativi
Settembre	25. 8. 1994 — 23. 9. 1994	800
Ottobre	26. 9. 1994 — 24. 10. 1994	800
Novembre	25. 10. 1994 — 23. 11. 1994	500
Dicembre	24. 11. 1994 — 23. 12. 1994	500
Gennaio	26. 12. 1994 — 24. 1. 1995	500
Febbraio	25. 1. 1995 — 21. 2. 1995	500
Marzo	22. 2. 1995 — 24. 3. 1995	500
Aprile	27. 3. 1995 — 21. 4. 1995	500
Maggio	24. 4. 1995 — 24. 5. 1995	400

REGOLAMENTO (CE) N. 1993/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1711/93 riguardo al prezzo minimo e ai pagamenti compensativi per i produttori di patate, nonché al pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate per la campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che stabilisce l'importo del premio versato ai produttori di fecola di patate durante le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1709/93 della Commissione⁽⁴⁾ ha adeguato i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1711/93 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato le modalità di applicazione relative al premio da versare ai produttori di fecola di patate, al prezzo minimo e al pagamento compensativo che i produttori di patate riscuotono per le patate destinate alla fabbricazione di fecola in funzione del loro tenore di fecola; che, per la campagna 1994/1995, è necessario adeguare gli importi fissati dal regolamento da ultimo citato;

considerando che il premio viene corrisposto per compensare alcuni svantaggi strutturali che avversano l'industria della fecola di patate; che è opportuno garantire il pagamento effettivo del prezzo minimo all'agricoltore per evitare qualsiasi concorrenza sleale che possa perturbare il mercato dell'amido e della fecola, in seguito segnatamente ad un approvvigionamento di patate a prezzo ridotto; che tale obiettivo non può essere raggiunto nella campagna 1994/1995 con misure intese a tenere sotto controllo il livello della produzione;

considerando che è opportuno a tale scopo rinforzare le sanzioni già previste subordinando il versamento del premio alla prova che il prezzo minimo è stato effettivamente pagato per tutta la materia prima fornita; che la

scala delle sanzioni deve essere adattata di conseguenza in base al principio di proporzionalità e alla libera scelta degli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1711/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 7

I versamenti seguenti sono subordinati alle condizioni seguenti:

- per il pagamento compensativo previsto dall'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 a favore dei produttori di patate e per il premio previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93 per i produttori comunitari di fecola di patate, alla condizione che i produttori di fecola forniscano la prova che la fecola di patate è stata prodotta nella Comunità nel corso della campagna considerata, che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo;
- per il pagamento compensativo a favore dei produttori di patate, alla condizione che per ciascun quantitativo per il quale è chiesto il pagamento compensativo sia stato versato un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, conformemente ai tassi fissati nell'allegato II;
- per il premio a favore del produttore di fecola di patate, conformemente ai tassi di cui all'allegato II, alla condizione che questi abbia pagato al produttore di patate un prezzo franco azienda non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, per l'intero quantitativo di patate prodotte nella Comunità che ha utilizzato nella fabbricazione della fecola.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 80.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 84.

Le prove di cui al secondo e al terzo trattino sono costituite dalla presentazione della distinta riassuntiva di cui all'articolo 6, corredata o dell'attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall'organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine del produttore di fecola e che certifichi l'avvenuto pagamento.»

Articolo 3

All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Qualora l'organismo competente accerti che gli obblighi di cui all'articolo 7 non sono stati adempiuti dal produttore di fecola, questi, salvo caso di forza

maggiore, è escluso, in tutto o in parte, dal beneficio del premio, secondo le regole seguenti :

- se l'inadempienza investe una quantità di fecola inferiore al 20 % del quantitativo totale prodotto durante la campagna considerata, l'importo del premio da versare è ridotto di 5 volte la percentuale constatata ;
- se la suddetta percentuale è pari o superiore al 20 %, non viene versato alcun premio. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1994.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

ALLEGATO

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)	Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)	Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)	Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ecus)	Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1 000 kg de patatas (en ecus)	Pago compensatorio que debe percibir el productor por 1 000 kg de patatas (en ecus)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartofflernes stivelsesindhold (vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler (ECU)	Præmie at betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (ECU)	Udligningsbeløb, som producenten modtager for 1 000 kg kartofler (ECU)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in Kilogramm)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU)	Dem Stärkeerzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in ECU)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Ausgleichszahlung (in ECU)
Βάρος υπό το ύδωρ 5 050 kg πατατών (σε γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σε άμυλο των πατατών (%)	Ποσότητα πατατών απαραίτητη για παραγωγή 1 000 kg άμυλου (σε χιλιόγραμμα)	Ελάχιστη τιμή προς εισπραξη από τον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)	Πριμοδότηση προς πληρωμή στον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)	Εξισωτική πληρωμή που καταβάλλεται στον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Compensatory payment to be paid to the starch producer per 1 000 kg potatoes (ECU)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécula de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécula (en kilogrammes)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)	Paiement compensatoire à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in ECU)	Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ECU)	Pagamento compensativo al produttore per 1 000 kg di patate (in ECU)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in g)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in %)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1 000 kg aardappelen (in ecu)	Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1 000 kg aardappelen (in ecu)	Aan de teler verschuldigd compensatiebedrag voor 1 000 kg aardappelen (in ecu)
Peso debaixo de água de 5 050 gr de batata (em grammas)	Teor de fécula de batata (em percentagem)	Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas)	Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em ecus)	Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1 000 kg de batata (em ecus)	Pagamento compensatório a cobrar pelo produtor relativamente a 1 000 kg de batata (em ecus)
1	2	3	4	5	6
352	13,0	6 533	29,01	2,82	8,57
353	13,1	6 509	29,12	2,83	8,60
354	13,1	6 486	29,22	2,84	8,63
355	13,2	6 463	29,32	2,85	8,66
356	13,2	6 439	29,43	2,86	8,70
357	13,3	6 416	29,54	2,87	8,73
358	13,3	6 393	29,64	2,88	8,76
359	13,4	6 369	29,76	2,89	8,79
360	13,4	6 346	29,86	2,90	8,82
361	13,5	6 322	29,98	2,92	8,86
362	13,5	6 299	30,09	2,93	8,89
363	13,6	6 276	30,20	2,94	8,92
364	13,6	6 252	30,31	2,95	8,96
365	13,7	6 229	30,43	2,96	8,99
366	13,7	6 206	30,54	2,97	9,02
367	13,8	6 182	30,66	2,98	9,06

1	2	3	4	5	6
368	13,8	6 159	30,77	2,99	9,09
369	13,9	6 136	30,89	3,00	9,13
370	13,9	6 112	31,01	3,02	9,16
371	14,0	6 089	31,12	3,03	9,20
372	14,0	6 065	31,25	3,04	9,23
373	14,1	6 047	31,34	3,05	9,26
374	14,1	6 028	31,44	3,06	9,29
375	14,2	6 005	31,56	3,07	9,33
376	14,2	5 981	31,69	3,08	9,36
377	14,3	5 963	31,78	3,09	9,39
378	14,3	5 944	31,88	3,10	9,42
379	14,4	5 921	32,01	3,11	9,46
380	14,4	5 897	32,14	3,13	9,50
381	14,5	5 879	32,24	3,13	9,53
382	14,5	5 860	32,34	3,15	9,56
383	14,6	5 841	32,45	3,16	9,59
384	14,6	5 822	32,55	3,17	9,62
385	14,7	5 799	32,68	3,18	9,66
386	14,7	5 776	32,81	3,19	9,70
387	14,8	5 757	32,92	3,20	9,73
388	14,8	5 738	33,03	3,21	9,76
389	14,9	5 720	33,13	3,22	9,79
390	14,9	5 701	33,24	3,23	9,82
391	15,0	5 682	33,35	3,24	9,86
392	15,0	5 664	33,46	3,25	9,89
393	15,1	5 626	33,69	3,28	9,95
394	15,2	5 607	33,80	3,29	9,99
395	15,2	5 589	33,91	3,30	10,02
396	15,3	5 570	34,03	3,31	10,05
397	15,3	5 551	34,14	3,32	10,09
398	15,4	5 542	34,20	3,33	10,10
399	15,4	5 533	34,25	3,33	10,12
400	15,4	5 523	34,31	3,34	10,14
401	15,5	5 486	34,55	3,36	10,21
402	15,6	5 467	34,67	3,37	10,24
403	15,6	5 449	34,78	3,38	10,28
404	15,7	5 430	34,90	3,39	10,31
405	15,7	5 411	35,02	3,41	10,35
406	15,8	5 393	35,14	3,42	10,38
407	15,8	5 374	35,27	3,43	10,42
408	15,9	5 364	35,33	3,44	10,44
409	15,9	5 355	35,39	3,44	10,46
410	15,9	5 346	35,45	3,45	10,48
411	16,0	5 327	35,58	3,46	10,51
412	16,0	5 308	35,70	3,47	10,55
413	16,1	5 280	35,89	3,49	10,61
414	16,2	5 266	35,99	3,50	10,63
415	16,2	5 252	36,09	3,51	10,66
416	16,3	5 234	36,21	3,52	10,70
417	16,3	5 215	36,34	3,53	10,74
418	16,4	5 206	36,40	3,54	10,76
419	16,4	5 196	36,47	3,55	10,78
420	16,4	5 187	36,54	3,55	10,80
421	16,5	5 150	36,80	3,58	10,87
422	16,6	5 136	36,90	3,59	10,90
423	16,6	5 121	37,01	3,60	10,94
424	16,7	5 107	37,11	3,61	10,97
425	16,7	5 093	37,21	3,62	11,00
426	16,8	5 075	37,34	3,63	11,03
427	16,8	5 056	37,48	3,65	11,08
428	16,9	5 042	37,59	3,66	11,11
429	16,9	5 028	37,69	3,67	11,14
430	17,0	5 000	37,90	3,69	11,20
431	17,1	4 986	38,01	3,70	11,23
432	17,1	4 972	38,12	3,71	11,26
433	17,2	4 963	38,19	3,71	11,28
434	17,2	4 953	38,26	3,72	11,31
435	17,2	4 944	38,33	3,73	11,33

1	2	3	4	5	6
436	17,3	4 930	38,44	3,74	11,36
437	17,3	4 916	38,55	3,75	11,39
438	17,4	4 902	38,66	3,76	11,42
439	17,4	4 888	38,77	3,77	11,46
440	17,5	4 874	38,88	3,78	11,49
441	17,5	4 860	39,00	3,79	11,52
442	17,6	4 846	39,11	3,80	11,56
443	17,6	4 832	39,22	3,81	11,59
444	17,7	4 818	39,34	3,83	11,62
445	17,7	4 804	39,45	3,84	11,66
446	17,8	4 790	39,57	3,85	11,69
447	17,8	4 776	39,68	3,86	11,73
448	17,9	4 762	39,80	3,87	11,76
449	17,9	4 748	39,92	3,88	11,79
450	18,0	4 720	40,15	3,90	11,86
451	18,1	4 706	40,27	3,92	11,90
452	18,1	4 692	40,39	3,93	11,94
453	18,2	4 685	40,45	3,93	11,95
454	18,2	4 679	40,50	3,94	11,97
455	18,2	4 673	40,56	3,94	11,98
456	18,3	4 645	40,80	3,97	12,06
457	18,4	4 631	40,92	3,98	12,09
458	18,4	4 617	41,05	3,99	12,13
459	18,5	4 607	41,14	4,00	12,16
460	18,5	4 598	41,22	4,01	12,18
461	18,6	4 584	41,34	4,02	12,22
462	18,6	4 570	41,47	4,03	12,25
463	18,7	4 561	41,55	4,04	12,28
464	18,7	4 551	41,64	4,05	12,30
465	18,7	4 542	41,73	4,06	12,33
466	18,8	4 523	41,90	4,07	12,38
467	18,9	4 509	42,03	4,09	12,42
468	18,9	4 495	42,16	4,10	12,46
469	19,0	4 481	42,29	4,11	12,50
470	19,0	4 467	42,43	4,13	12,54
471	19,1	4 458	42,51	4,13	12,56
472	19,1	4 449	42,60	4,14	12,59
473	19,2	4 437	42,71	4,15	12,62
474	19,2	4 425	42,83	4,16	12,66
475	19,3	4 414	42,94	4,18	12,69
476	19,3	4 402	43,05	4,19	12,72
477	19,4	4 390	43,17	4,20	12,76
478	19,4	4 379	43,28	4,21	12,79
479	19,5	4 367	43,40	4,22	12,82
480	19,5	4 355	43,52	4,23	12,86
481	19,6	4 343	43,64	4,24	12,89
481,6	19,6	4 337	43,70	4,25	12,91
482	19,7	4 335	43,72	4,25	12,92
483	19,7	4 332	43,75	4,25	12,93
483,2	19,7	4 332	43,75	4,25	12,93
484	19,8	4 325	43,82	4,26	12,95
484,8	19,8	4 318	43,89	4,27	12,97
485	19,9	4 317	43,90	4,27	12,97
486	19,9	4 311	43,96	4,28	12,99
486,4	19,9	4 309	43,98	4,28	13,00
487	20,0	4 305	44,02	4,28	13,01
488	20,0	4 299	44,08	4,29	13,03
489	20,1	4 294	44,14	4,29	13,04
490	20,1	4 290	44,18	4,30	13,05
491	20,2	4 287	44,21	4,30	13,06
492	20,2	4 285	44,23	4,30	13,07
493	20,3	4 283	44,25	4,30	13,07
494	20,3	4 280	44,28	4,31	13,08
495	20,4	4 278	44,30	4,31	13,09
496	20,4	4 276	44,32	4,31	13,10
497	20,5	4 273	44,35	4,31	13,11
498	20,5	4 271	44,37	4,32	13,11
499	20,6	4 266	44,43	4,32	13,13

1	2	3	4	5	6
500	20,6	4 262	44,47	4,32	13,14
501	20,7	4 259	44,50	4,33	13,15
502	20,7	4 257	44,52	4,33	13,15
503	20,8	4 255	44,54	4,33	13,16
504	20,8	4 252	44,57	4,33	13,17
505	20,9	4 248	44,61	4,34	13,18
506	20,9	4 243	44,67	4,34	13,20
507	21,0	4 238	44,72	4,35	13,21
508	21,0	4 234	44,76	4,35	13,23
509	21,1	4 229	44,81	4,36	13,24
509,9	21,1	4 224	44,87	4,36	13,26
510	21,1	4 224	44,87	4,36	13,26
511	21,2	4 219	44,92	4,37	13,27
511,8	21,2	4 215	44,96	4,37	13,29
512	21,3	4 214	44,97	4,37	13,29
513	21,3	4 209	45,03	4,38	13,30
513,7	21,3	4 206	45,06	4,38	13,31
514	21,4	4 204	45,08	4,38	13,32
515	21,4	4 199	45,13	4,39	13,34
515,6	21,4	4 196	45,17	4,39	13,35
516	21,5	4 194	45,19	4,39	13,35
517	21,5	4 189	45,24	4,40	13,37
517,5	21,5	4 187	45,26	4,40	13,37
518	21,6	4 184	45,30	4,40	13,38
519	21,6	4 180	45,34	4,41	13,40
519,4	21,6	4 178	45,36	4,41	13,40
520	21,7	4 175	45,39	4,41	13,41
521	21,7	4 170	45,45	4,42	13,43
521,3	21,7	4 168	45,47	4,42	13,44
522	21,8	4 165	45,50	4,42	13,45
523	21,8	4 160	45,56	4,43	13,46
523,2	21,8	4 159	45,57	4,43	13,46
524	21,9	4 155	45,61	4,44	13,48
525	21,9	4 150	45,67	4,44	13,49
525,1	21,9	4 150	45,67	4,44	13,49
526	22,0	4 145	45,72	4,45	13,51
527	22,0	4 140	45,78	4,45	13,53
528	22,1	4 135	45,83	4,46	13,54
528,8	22,1	4 131	45,88	4,46	13,56
529	22,2	4 130	45,89	4,46	13,56
530	22,2	4 125	45,94	4,47	13,58
530,6	22,2	4 122	45,98	4,47	13,59
531	22,3	4 119	46,01	4,47	13,60
532	22,3	4 114	46,07	4,48	13,61
532,4	22,3	4 112	46,09	4,48	13,62
533	22,4	4 111	46,10	4,48	13,62
534	22,4	4 108	46,13	4,49	13,63
534,2	22,4	4 108	46,13	4,49	13,63
535	22,5	4 103	46,19	4,49	13,65
536	22,5	4 098	46,25	4,50	13,67
537	22,6	4 093	46,30	4,50	13,68
537,8	22,6	4 089	46,35	4,51	13,70
538	22,7	4 088	46,36	4,51	13,70
539	22,7	4 083	46,42	4,51	13,72
539,6	22,7	4 080	46,45	4,52	13,73
540	22,8	4 078	46,47	4,52	13,73
541	22,8	4 076	46,50	4,52	13,74
541,4	22,8	4 075	46,51	4,52	13,74
542	22,9	4 072	46,54	4,53	13,75
543	22,9	4 066	46,61	4,53	13,77
543,2	22,9	4 066	46,61	4,53	13,77
544	23,0	4 061	46,67	4,54	13,79
545	23,0	4 056	46,73	4,54	13,81
e più •					

REGOLAMENTO (CE) N. 1994/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1994

relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'allegato del regolamento (CE) n. 824/94 della Commissione, del 13 aprile 1994, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1994/1995⁽²⁾, indica i prezzi minimi dei prodotti interessati applicabili a partire dal 1° maggio 1994;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria, e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 30 aprile 1994⁽³⁾, prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di mancata osservanza di determinati criteri;

considerando che dalle informazioni pervenute alla Commissione, relative a un nuovo periodo di due settimane, risulta chiaramente che, alla luce dei quantitativi importati e dei prezzi all'importazione, uno di tali criteri non è stato rispettato per il ribes nero fresco originario della Polonia; che è pertanto necessario applicare immediatamente, vista l'urgenza, una tassa di compensazione per un periodo di due mesi per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'atto dell'importazione nella Comunità dei prodotti figuranti nell'allegato, originari della Polonia, viene riscossa, per i periodi indicati, una tassa di compensazione

pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione, fissati in allegato al regolamento (CE) n. 824/94, ed il prezzo all'importazione effettivo.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro d'immissione in libera pratica non è inferiore al prezzo minimo all'importazione vigente il giorno di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

- a) prezzo fob nel paese d'origine,
- b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in questo paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di questo Stato si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

Articolo 3

1. Per ogni partita, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.

⁽¹⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.

3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore :

- a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine dei prodotti,
- b) se dette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo, o
- c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 4

L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

Articolo 5

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti che hanno lasciato probatamente il paese d'origine prima della data di pubblicazione del prezzo minimo.

2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorre la condizione prevista al paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1994.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti :

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di tale data ;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di tale data ;
- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR rilasciato dall'ufficio doganale nel paese d'origine prima di tale data ;
- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo se la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità doganali non oltre 25 giorni dopo l'inizio dell'applicazione del prezzo minimo per partita importata di ciascuno dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2169/93 della Commissione (1) è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

(1) GU n. L 194 del 3. 8. 1993, pag. 24.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice Taric	Periodo di applicazione
ex 0810 30 10	Ribes nero destinato alla trasformazione	0810 30 10*10	dal 3 agosto 1994 al 2 ottobre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 1995/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1994****che rettifica il regolamento (CE) n. 1977/94 che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1977/94 della Commissione⁽³⁾ ha fissato gli importi supplementari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che una verifica ha evidenziato che l'allegato di questo regolamento non corrisponde alle misure

previste dal comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1977/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 129.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1994, che rettifica il regolamento (CE) n. 1977/94 e fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

(ECU/100 kg)

Codice NC	Origine delle importazioni ⁽¹⁾	Importo supplementare
0207 39 11	01	50,00
0207 41 10	01	50,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Origine :

01 Brasile, Thailandia e Cina.

⁽²⁾ L'importo supplementare non è applicabile ai prodotti importati nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 774/94 del Consiglio (GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1) e (CE) n. 1431/94 della Commissione (GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 1996/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e,

dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.⁽⁸⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/94⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 120	01	82,50	0201 20 20 120	02	108,50
0102 10 10 130	02	60,50		03	75,00
	03	42,50		04	37,50
	04	21,50	0201 20 30 110 (1)	02	107,50
0102 10 30 120	01	82,50		03	73,00
0102 10 30 130	02	60,50		04	36,50
	03	42,50	0201 20 30 120	02	79,00
	04	21,50		03	55,00
0102 10 90 120	01	82,50		04	27,50
0102 90 41 100	02	82,50	0201 20 50 110 (1)	02	187,00
0102 90 51 000	02	60,50		03	124,50
	03	42,50		04	62,00
	04	21,50	0201 20 50 120	02	138,00
0102 90 59 000	02	60,50		03	95,00
	03	42,50		04	47,50
	04	21,50	0201 20 50 130 (1)	02	107,50
0102 90 61 000	02	60,50		03	73,00
	03	42,50		04	36,50
	04	21,50	0201 20 50 140	02	79,00
0102 90 69 000	02	60,50		03	55,00
	03	42,50		04	27,50
	04	21,50	0201 20 90 700	02	79,00
0102 90 71 000	02	82,50		03	55,00
	03	55,50		04	27,50
	04	27,50	0201 30 00 050 (*)	05	96,00
0102 90 79 000	02	82,50	0201 30 00 100 (2)	02	267,50
	03	55,50		03	178,50
	04	27,50		04	89,50
		— Peso netto —		06	228,50
0201 10 00 110 (1)	02	107,50	0201 30 00 150 (6)	10	141,50
	03	73,00		11	119,50
	04	36,50		03	107,50
0201 10 00 120	02	79,00	0201 30 00 190 (6)	02	109,50
	03	55,00		03	72,00
	04	27,50		04	36,00
0201 10 00 130 (1)	02	147,50		06	88,00
	03	99,00		07	77,00
	04	49,50			
0201 10 00 140	02	108,50			
	03	75,00			
	04	37,50			
0201 20 20 110 (1)	02	147,50			
	03	99,00			
	04	49,50			

Codice prodotto	Destinazione (°)	(ECU/100 kg)	Codice prodotto	Destinazione (°)	(ECU/100 kg)
		Ammontare delle restituzioni (°) (10)			Ammontare delle restituzioni (°) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 100	02	79,00	1602 50 10 120	02	121,50 (°)
	03	55,00		03	97,50 (°)
	04	27,50		04	97,50 (°)
0202 10 00 900	02	108,50	1602 50 10 140	02	107,50 (°)
	03	75,00		03	86,50 (°)
	04	37,50		04	86,50 (°)
0202 20 10 000	02	108,50	1602 50 10 160	02	86,50 (°)
	03	75,00		03	69,50 (°)
	04	37,50		04	69,50 (°)
0202 20 30 000	02	79,00	1602 50 10 170	02	57,50 (°)
	03	55,00		03	46,00 (°)
	04	27,50		04	46,00 (°)
0202 20 50 100	02	138,00	1602 50 10 190	02	57,50
	03	95,00		03	46,00
	04	47,50		04	46,00
0202 20 50 900	02	79,00	1602 50 10 240	02	20,00
	03	55,00		03	20,00
	04	27,50		04	20,00
0202 20 90 100	02	79,00	1602 50 10 260	02	16,00
	03	55,00		03	16,00
	04	27,50		04	16,00
0202 30 90 100 (°)	05	96,50	1602 50 10 280	02	10,00
0202 30 90 400 (°)	10	141,50		03	10,00
	11	119,50		04	10,00
	03	107,50	1602 50 31 125	01	110,00 (°)
	04	53,50	1602 50 31 135	01	69,50 (°)
	06	124,00	1602 50 31 195	01	34,00
	07	77,00	1602 50 31 325	01	98,00 (°)
			1602 50 31 335	01	62,00 (°)
0202 30 90 500 (°)	02	109,50	1602 50 31 395	01	34,00
	03	72,00	1602 50 39 125	01	110,00 (°)
	04	36,00	1602 50 39 135	01	69,50 (°)
	06	88,00	1602 50 39 195	01	34,00
	07	77,00	1602 50 39 325	01	98,00 (°)
			1602 50 39 335	01	62,00 (°)
			1602 50 39 395	01	34,00
0202 30 90 900	07	77,00	1602 50 39 425	01	73,00 (°)
			1602 50 39 435	01	46,00 (°)
			1602 50 39 495	01	34,00
			1602 50 39 505	01	34,00
0206 10 95 000	02	109,50	1602 50 39 525	01	73,00 (°)
	03	72,00	1602 50 39 535	01	46,00 (°)
0206 29 91 000	04	36,00	1602 50 39 595	01	34,00
	06	88,00			
	02	109,50			
	03	72,00			
0210 20 90 100	04	36,00			
	06	88,00			
0210 20 90 300	08	88,00			
	09	52,00			
0210 20 90 500 (°)	02	109,50			
	02	109,50			

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	34,00	1602 50 80 495	01	34,00
1602 50 39 625	01	15,00	1602 50 80 505	01	34,00
1602 50 39 705	01	20,00	1602 50 80 515	01	15,00
1602 50 39 805	01	16,00	1602 50 80 535	01	46,00 (9)
1602 50 39 905	01	10,00	1602 50 80 595	01	34,00
1602 50 80 135	01	69,50 (9)	1602 50 80 615	01	34,00
1602 50 80 195	01	34,00	1602 50 80 625	01	15,00
1602 50 80 335	01	62,00 (9)	1602 50 80 705	01	20,00
1602 50 80 395	01	34,00	1602 50 80 805	01	16,00
1602 50 80 435	01	46,00 (9)	1602 50 80 905	01	10,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti :

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia, le isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Malta, la Turchia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Romania, la Bulgaria, l'Albania, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Montenegro, il territorio dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera,

10 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa centrale, orientale ed australe, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

11 paesi terzi dell'Africa occidentale.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1997/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 1° agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	48,22 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	73,81
1001 90 99	73,81 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	103,03 ⁽⁹⁾
1003 00 10	105,90
1003 00 90	105,90 ⁽⁹⁾
1004 00 00	93,84
1005 10 90	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	114,34 ⁽⁹⁾
1008 10 00	31,01 ⁽⁹⁾
1008 20 00	34,08 ⁽⁹⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	143,09 ⁽⁹⁾
1102 10 00	182,31
1103 11 10	110,88
1103 11 90	164,75
1107 10 11	142,26
1107 10 19	109,05
1107 10 91	199,38 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	151,73 ⁽⁹⁾
1107 20 00	175,03 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 1°

agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	1,02	1,02
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il contributo della Comunità a favore del conto « Sicurezza nucleare »

(94/479/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (¹),

considerando che, data la situazione precaria in materia di sicurezza nucleare in numerosi paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione sovietica, è necessaria un'azione internazionale volta a migliorare il livello di sicurezza nucleare in tali paesi nel quadro di una strategia coordinata; che la Comunità assegna risorse sostanziali alla realizzazione di tale obiettivo nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica PHARE e TACIS; che inoltre, la Commissione ha presentato una proposta di decisione che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di efficacia e di sicurezza del parco nucleare di taluni paesi terzi;

considerando che, per integrare le azioni già avviate, presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stato istituito un fondo multilaterale, denominato conto « Sicurezza nucleare », per finanziare misure a breve termine volte a migliorare il livello di sicurezza nucleare nei paesi interessati; che il Consiglio europeo nella sessione di Lisbona e il Consiglio, nelle conclusioni del

7 dicembre 1992, hanno espresso il desiderio che la Comunità contribuisca a detto fondo;

considerando che la Commissione è tenuta ad assicurarsi che le operazioni effettuate a titolo del conto « Sicurezza nucleare » della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo siano coordinate con la strategia di sicurezza nucleare, adottata dall'Unione europea nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione sovietica;

considerando la necessità di ricollocare la questione della sicurezza nucleare nella problematica delle scelte energetiche globali dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e dell'ex Unione sovietica, in modo da definire le strategie di aiuto più appropriate; rilevando in proposito le conclusioni del rapporto del giugno 1993, elaborato congiuntamente dalla Banca mondiale, dall'Agenzia internazionale per l'energia e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

considerando che il paese beneficiario deve rispettare i principali accordi internazionali di sicurezza, aderire alle convenzioni internazionali di Vienna e di Parigi sulla responsabilità civile dei gestori e mettere in atto a tale riguardo una disciplina adeguata in materia di assicurazione;

considerando che il paese beneficiario deve essere dotato di un organismo indipendente responsabile della sicurezza, prevedere la sostituzione delle centrali nucleari meno sicure, elaborare misure finalizzate al risparmio energetico, prevedere l'instaurazione graduale di un prezzo reale per l'energia e la messa a punto di un programma energetico globale;

(¹) Parere reso l'11 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994).

considerando pertanto che l'assistenza materiale, ritenuta indispensabile a breve termine, alle centrali più pericolose — in particolare i reattori del tipo RBMK e VVER-230 —, ma essenziali per la produzione di elettricità nel paese beneficiario, deve essere in ogni caso legata all'esistenza o alla messa a punto di un progetto mirante alla chiusura anticipata di queste centrali;

considerando che la Commissione elaborerà, nel quadro della procedura di bilancio, una relazione annuale destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni effettuate a titolo del conto « Sicurezza nucleare » della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nonché sulla loro compatibilità con la strategia in materia di sicurezza nucleare dell'Unione europea;

considerando che il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo che prevede un contributo della Comunità al conto « Sicurezza nucleare »; che è opportuno approvare tale accordo;

considerando che l'accordo in questione contribuirà alla realizzazione degli obiettivi della Comunità; che il trattato, per l'adozione della presente decisione, non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il contributo della Comunità a favore del conto « Sicurezza nucleare ».

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità è rappresentata dall'Assemblea dei contribuenti ed eventualmente in seno al Comitato operativo del conto « Sicurezza nucleare » dalla Commissione, che nomina i suoi rappresentanti.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

AGREEMENT

in the form of Exchanges of Letters between the European Community and the European Bank for Reconstruction and Development on the contribution of the Community to the Nuclear Safety account

Letter No 1

A. Letter by Contributor to the President of the Bank

Dear Sir,

I am writing to acknowledge your communication regarding the establishment by the European Bank for Reconstruction and Development ('the Bank') of the Nuclear Safety Account ('the Account') to be governed by the Rules which had previously been adopted by consensus among the representatives of the G7 governments.

1. I am pleased to confirm that the European Community wishes to make a contribution to the Account in accordance with the Rules in the aggregate amount of ECU 20 million on the basis of domestic laws and regulations and in accordance with annual budgetary appropriations.
2. To the extent it is available by legislative action the contribution will be paid in cash or in non-interest bearing promissory notes in ecus in one instalment during the 1993 calendar year.
3. I confirm that the terms used herein have the meaning attributed to them in the Rules.

Sincerely yours

Letter No 2

B. Reply by the President of the Bank

Dear Sir,

Thank you for your letter of concerning the contribution of the European Community to the Nuclear Safety Account in the aggregate amount of ECU 20 million.

This is to confirm that the Bank will be pleased to accept this contribution for inclusion in the Account pursuant to the Rules governing the Account.

Sincerely yours

Letter No 3

C. Side letter to be sent jointly with the letter confirming the contribution

Dear Sir,

As a complement to my letter confirming the European Community's commitment to make a contribution of ECU 20 million in 1993 to the Nuclear Safety Account, in accordance with Article II, Section 2.02 of the Rules, the Commission, on behalf of the European Community, asks the Bank, in its capacity as administrator and operator of the Account, to confirm its agreement to the following provisions which will form an integral part of the Contribution Agreement :

1. The Commission and the Bank shall closely coordinate on nuclear safety assistance projects and related policy orientations, ensuring the cohesion and the complementarity of the activities generated by the Nuclear Safety Account in relation to the Community's Phare and Tacis nuclear safety assistance programmes. To this end, beyond the information received through normal channels of operation of the Account, particularly in the context of meetings of the Assembly of Donors or of the Operating Committee, the Commission and the Bank will arrange for a regular exchange of views and experience on nuclear safety assistance projects of mutual interest as well as for any other useful means of coordination.

2. As regards the financial operations of the Nuclear Safety Account to the extent that it is related to the Community's contribution, the Commission may forward all relevant information to the European Court of Auditors. Moreover, the Bank will supply all supplementary information that the Commission or the Court of Auditors may wish to receive.

In particular, the reports of the external auditors of the Bank on the Nuclear Safety Account, to be established in accordance with Article IV, Section 4.04 of the Rules, shall be made available to the Commission and, through it, to the European Court of Auditors. In case they consider it appropriate, the Commission and the European Court of Auditors, according to their respective competences, will be entitled to verify the financial operations of the Nuclear Safety Account to the extent that it is related to the Community's contribution.

3. As concerns the procurement arrangements pursuant to the Rules, the Commission understands that the Bank accepts the understanding whereby, upon conclusion of this Contribution Agreement, no discrimination will be made between individual Member States of the European Community, irrespective of their having concluded individual Contribution Agreements with the Bank or not, as far as the awarding of procurement contracts for services or supplies are concerned in the course of operations of the Nuclear Safety Account.

Sincerely yours

Letter No 4

D. Side letter of reply by the President of the Bank

Dear Sir,

As a complement to my letter accepting the contribution of the European Community to the Nuclear Safety Account, I am pleased to confirm the agreement of the Bank to the provisions contained in the side letter to your letter of ...

Sincerely yours

Informazione relativa all'accordo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente un contributo della Comunità a favore del conto « Sicurezza nucleare »

L'accordo sotto forma di scambio di lettere con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il contributo della Comunità a favore del conto « Sicurezza nucleare », che il Consiglio ha deciso di concludere il 29 marzo 1994 ⁽¹⁾, è stato firmato il 27 aprile 1994.

⁽¹⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1994

relativa agli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità

(94/480/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Comitato monetario,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 1994,

RACCOMANDA:

L'articolo 103 del trattato costituisce il quadro per il coordinamento delle politiche economiche a partire dall'inizio della seconda fase del processo che conduce all'Unione economica e monetaria. Gli indirizzi di politica economica adottati sulla base di questo articolo serviranno di riferimento per la condotta delle politiche economiche nella Comunità e negli Stati membri.

Una ripresa economica è attualmente in atto nella Comunità. Il compito essenziale per la politica economica sarà sostenere e corroborare tale ripresa nei prossimi trimestri e garantire che dia fondamento ad una crescita vigorosa dell'occupazione. Inoltre la crescita deve essere sostenibile e tenere nel debito conto l'ambiente. Per sostenere la ripresa occorrerà continuare a tendere verso la stabilità dei prezzi, instaurando così le condizioni proprie a bassi tassi di interesse. Un ruolo essenziale spetta in materia alla politica delle finanze pubbliche, rendendo nuovamente sostenibili le posizioni di bilancio e contribuendo al necessario incremento del risparmio nazionale. Non meno importante sarà la prosecuzione delle riforme strutturali attualmente in corso. Il miglioramento della situazione economica deve costituire un incentivo per rafforzare l'impegno in questi due campi, senza dar luogo a compiacimenti o ad un cedimento della determinazione. Gli errori del precedente ciclo economico non devono essere ripetuti.

L'attuale complesso di indirizzi di politica economica sviluppa più concretamente quelli già adottati nello scorso dicembre tenendo conto delle prospettive economiche e della situazione specifica degli Stati membri. La loro applicazione contribuirà a perfezionare l'attuale policy mix, portando avanti il consolidamento dei bilanci,

incoraggiando la moderazione salariale e alleviando il peso gravante sulla politica monetaria nel suo ruolo di stabilizzazione. Ammesso che si perfezioni tale policy mix, con il cedere delle aspettative d'inflazione e il progredire del consolidamento dei bilanci e sempreché si attuino con efficacia gli impegni di aggiustamento strutturale, la Comunità potrà ritornare a tassi sostenuti di crescita economica e creazione di posti di lavoro. A queste condizioni dovrebbe essere possibile stabilizzare la disoccupazione nel corso del 1995 e porla quindi su una traiettoria discendente.

I presenti indirizzi, adottati conformemente all'articolo 103, paragrafo 2 del trattato costituiranno il riferimento per la condotta delle politiche economiche nella Comunità e negli Stati membri. Essi riaffermano l'obiettivo identificato negli indirizzi del dicembre 1993 di un incremento sostanziale dell'occupazione nell'arco dei prossimi anni, tale da ridurre l'attuale alto livello di disoccupazione. Gli attuali indirizzi confermano la strategia di medio periodo delineata nello scorso dicembre per riportare l'economia della Comunità su un sentiero di crescita più vigorosa, durevole e generatrice di maggiore occupazione.

Stabilità dei prezzi e dei cambi

Le tendenze favorevoli dei prezzi registrate nello scorso anno e i progressi previsti per il 1994 e il 1995 apriranno la via alla ripresa di una crescita sostenibile e non inflazionistica a breve orizzonte. Le politiche macroeconomiche e finanziarie dovrebbero essere risolutamente orientate a garantire la stabilità dei prezzi quale norma nella Comunità. Il ritorno alla stabilità dei prezzi e il suo mantenimento richiedono tendenze dei salari e dei bilanci coerenti con lo scopo così prefisso. L'obiettivo di un tasso d'inflazione non superiore al 2% o 3% dovrebbe essere conseguito dalla maggior parte degli Stati membri entro il 1996, quale progresso nella direzione della stabilità dei prezzi nella Comunità.

L'impegno a tenere bassa l'inflazione dipende in ampia misura dalla conduzione delle politiche macroeconomiche e strutturali. I risultati sinora ottenuti sono anche determinati dal funzionamento del mercato interno e dagli effetti della politica di concorrenza. Per ridurre ulteriormente le tensioni e le anticipazioni inflazionistiche è necessario che tutte le politiche siano prevedibili, credibili e coerenti sotto il profilo temporale. Il rispetto di questi

criteri contribuirà ad indurre la flessione dei tassi d'interesse. La stabilità dei prezzi è altresì una componente essenziale della stabilità dei cambi tra gli Stati membri. Una sana stabilità dei cambi può a sua volta contribuire al conseguimento della stabilità dei prezzi.

Gli Stati membri che già hanno conseguito tassi d'inflazione, rispecchiati negli indici dei prezzi al consumo, compresi nei limiti proposti dagli indirizzi sono il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi ed il Regno Unito. Nella maggior parte di questi paesi la dinamica salariale è stata coerente con la stabilità dei prezzi. Questi Stati membri dovrebbero consolidare i progressi fatti sul fronte dell'inflazione e proseguire nelle politiche prudenti necessarie per garantire prezzi stabili nel medio periodo.

Negli altri Stati membri l'inflazione non è stata ancora ridotta entro i limiti stabiliti dagli indirizzi. È essenziale che, con la ripresa dell'economia, i possibili effetti ritardati dei passati deprezzamenti non mettano a repentaglio la stabilità dei prezzi. In tutti questi paesi è richiesto un impegno ulteriore per poter ridurre l'inflazione e mantenere la stabilità dei prezzi nel medio periodo.

L'impegno di disinflazione deve essere rafforzato in Grecia. Una condizione fondamentale per il rientro dell'inflazione e il conseguimento della stabilità dei prezzi in tale paese è la correzione degli squilibri di bilancio. Occorre perseguire politiche plausibili riguardo all'aggiustamento di bilancio, per contrastare le sfavorevoli previsioni d'inflazione e sostenere la stabilità esterna della dracma.

Tutti gli Stati membri dovrebbero aver cura a che le loro politiche siano compatibili con la stabilità dei cambi nella Comunità e vi contribuiscano. Un tale indirizzo è necessario per cogliere tutti i vantaggi della maggiore integrazione economica.

Finanze pubbliche sane

Come proposto negli indirizzi di politica economica del dicembre 1993, a partire dal 1995 la politica di bilancio dovrà essere orientata a promuovere maggiori investimenti e una maggiore crescita. La priorità essenziale sarà di rendere le posizioni di bilancio nuovamente sostenibili; i disavanzi di bilancio dovrebbero perciò essere condotti entro il valore di riferimento del 3 % del PIL, stabilito dal trattato. Le previsioni attuali indicano che, sebbene le prospettive di portare i disavanzi entro il limite superiore del 3 % del PIL entro il 1996/1997 sembrano ora più favorevoli, non si potrà riuscirci senza un impegno risoluto all'aggiustamento fiscale. A livello comunitario occorre rispettare i limiti delle spese e delle entrate CE convenuti al Consiglio europeo di Edimburgo.

Il deterioramento delle finanze pubbliche in atto dal 1990 ha dato luogo a situazioni di bilancio preoccupanti nella maggior parte degli Stati membri e si rileva l'urgente necessità di ritornare su di un sentiero di riduzioni sostenute dei disequilibri fiscali. Il ripristino della fiducia esige che, con il procedere della ripresa, si applichino il piano di consolidamento dei bilanci iscritti nei programmi di convergenza e che, in caso di scostamenti, si prendano ulteriori provvedimenti per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali piani per il 1994 e gli anni successivi. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare ogni spazio di manovra offerto dall'eventualità di tassi di crescita economica più alti o di tassi d'interesse più bassi rispetto a quelli che sono alla base delle previsioni di bilancio, per accelerare il ritmo del consolidamento. Occorre sfruttare il miglioramento della congiuntura economica per operare un capovolgimento radicale della tendenza dei disavanzi di bilancio in atto fin dall'inizio del decennio. Una tale inversione di tendenza rafforzerebbe l'impegno al risanamento finanziario assunto dalla autorità e migliorerebbe la credibilità delle loro iniziative.

Ma non è solo perseguendo l'obiettivo prioritario di consolidamento delle finanze che la politica di bilancio può dare un importante contributo alla crescita e alla creazione di occupazione. Essa può inoltre contribuire a reindirizzare le entrate e le spese fiscali verso il sostegno degli investimenti pubblici e privati e delle altre spese atte ad indurre una maggior crescita economica. Nel contempo, se del caso, gli Stati membri dovrebbero tendere a modificare le strutture dei loro sistemi tributari in modo da favorire l'occupazione e la tutela dell'ambiente.

È essenziale che il consolidamento di bilancio continui a mano a mano che progredisce la ripresa economica. I bilanci di previsione per il 1995 dovrebbero rappresentare pertanto una chiara conferma del fatto che il consolidamento fiscale è in corso.

Negli Stati membri in cui gli interessi sul debito pubblico rappresentano un forte aggravio per il bilancio e la quota del debito è elevata e crescente (Belgio, Grecia e Italia), dovrebbero essere intrapresi sforzi decisivi per ridurre i disavanzi, soprattutto contenendo la crescita dell'attuale spesa primaria. Tra i paesi che hanno un programma di convergenza, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito devono proseguire con determinazione i programmi di consolidamento del bilancio già annunciati o attuati. In Irlanda e nel Lussemburgo deve continuare il progresso già conseguito.

In Grecia è di capitale importanza la ferma volontà di conseguire il consolidamento fiscale mediante politiche credibili in un quadro pluriennale. Dovrebbero essere rapidamente tradotte in iniziative concrete politiche volte in particolare al potenziamento dell'esazione fiscale e al contenimento della spesa.

In Italia, dopo i progressi compiuti nel 1993, è necessario rafforzare l'impegno concreto a promuovere l'aggiustamento del bilancio in un orizzonte di medio periodo.

In Spagna il forte peggioramento della situazione di bilancio verificatosi nel 1993 impone di impegnarsi per più anni su un sentiero di consolidamento fiscale, aggiornando, di conseguenza, il programma di convergenza del 1992, come il governo ha già annunciato.

Miglioramenti consistenti nell'amministrazione fiscale (per esempio: semplificazione del sistema tributario, lotta più efficace all'evasione fiscale, ecc.) costituiscono per alcuni Stati membri condizioni essenziali per promuovere l'aggiustamento delle finanze, mentre in alcuni altri paesi persiste altresì la necessità di contenere la dinamica della spesa corrente, ivi compresa quella per fini di previdenza sociale.

Maggiore dinamismo dell'economia della Comunità

Tutti gli Stati membri debbono intensificare i loro sforzi diretti a migliorare il funzionamento delle loro economie secondo le grandi linee indicate nel Libro bianco della Commissione su « *Crescita, competitività e occupazione* » e, in particolare, secondo il piano d'azione adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 1993.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro economie sfruttino pienamente i vantaggi del mercato interno e del commercio internazionale. Le imprese della Comunità, in particolare le PMI, dovrebbero essere incoraggiate a migliorare la loro organizzazione, l'impegno nelle attività di R & S e la consapevolezza delle opportunità emergenti, specialmente nei mercati mondiali più dinamici. Costante attenzione dovrebbe essere dedicata al miglioramento del contesto concorrenziale in cui operano le imprese. La privatizzazione, sempreché gli Stati membri la giudichino compatibile con i loro obiettivi, potrebbe corroborare i progressi già fatti in questa direzione.

La Comunità continuerà, dal canto suo, a dare applicazione a quelle sezioni del piano d'azione che rientrano nella sua competenza (vale a dire: reti transeuropee, mantenimento di un sistema aperto di commercio internazionale, comprendente la rigorosa applicazione di regole in materia di aiuti statali e di concorrenza, intensificazione delle attività di ricerca e sviluppo, ecc.). L'impegno congiunto degli Stati membri e della Comunità accrescerà il dinamismo e la competitività dell'economia comunitaria.

Misure strutturali per indurre maggiore occupazione

Le politiche strutturali dovrebbero essere rivolte a garantire che la crescita economica generi nuovi posti di lavoro più numerosi e migliori. Dovrebbero inoltre tendere a dotare la forza lavoro delle qualifiche necessarie per tali

posti e della capacità di adattarsi ai cambiamenti. Fra gli aspetti prioritari rientrano i seguenti:

- Il miglioramento della *formazione e dell'istruzione*, focalizzato sulla corrispondenza tra le qualifiche e i nuovi posti di lavoro che si renderanno disponibili. Sarà essenziale promuovere un nuovo atteggiamento riguardo all'equilibrio tra lavoro, istruzione e tempo libero. Questo comporta:
 - una migliore istruzione di base, in particolare per quanto riguarda la capacità di risolvere i problemi e l'adattabilità;
 - l'agevolazione del passaggio dalla scuola al lavoro;
 - il coinvolgimento dei datori di lavoro;
 - la formazione continua nell'arco dell'intera vita.
- Una maggiore flessibilità dei *mercati, in particolare dei mercati del lavoro* e delle normative. Occorre ripensare l'intero complesso degli aspetti politico-istituzionali che incidono sul funzionamento del mercato del lavoro, ivi compresi il diritto del lavoro, il sistema tributario, la politica previdenziale, per garantire che:
 - gli obiettivi di equità siano raggiunti in un modo che non comprometta il funzionamento dei mercati del lavoro;
 - la normativa del mercato del lavoro e le politiche dell'abitazione o altre non costituiscano un ostacolo alla mobilità della manodopera;
 - vengano rimossi gli ostacoli ad una strutturazione più flessibile degli orari di lavoro.
- L'intensificazione di *politiche attive del mercato del lavoro*. Queste dovrebbero essere indirizzate al sostegno di gruppi particolari (disoccupati da lunga data e giovani disoccupati) per far fronte al problema dell'emarginazione e rimuovere le potenziali strozzature inflazionistiche.
- Il pieno sfruttamento del *potenziale di creazione di posti di lavoro da parte delle PMI*.
- La promozione dell'adozione di *misure di liberalizzazione* volte a proteggere settori dell'economia, incluse, nel caso, le libere professioni.
- L'accrescimento del ricorso al lavoro in quanto fattore produttivo, riducendo i costi non salariali della manodopera, in particolare per i lavoratori della fascia retributiva inferiore che maggiormente ne subiscono le conseguenze. In quasi tutti gli Stati membri si prospettano o si attuano misure volte a ridurre i costi non salariali inerenti all'occupazione di determinate categorie di lavoratori, in particolare quelli dai salari più bassi e i giovani lavoratori. Queste iniziative andrebbero portate avanti con determinazione, coerentemente con l'obiettivo del consolidamento del bilancio.
- La garanzia che i *costi ambientali* trovino un migliore riscontro nei prezzi in tutta l'economia e sia fatto valere il principio secondo cui « chi inquina paga ».

— Le *politiche dei redditi*, oltre ad essere coerenti con gli obiettivi d'inflazione, dovrebbero contribuire a dare spazio a maggiori investimenti e a maggiore occupazione. Considerato l'elevato livello di disoccupazione che si registra attualmente nella Comunità, l'eventuale incremento dei salari reali dovrebbe essere inferiore ai miglioramenti della produttività; le tendenze attuali indicano che ciò sta già accadendo nella Comunità. Il compito per la politica sarà di garantire che vengano creati i presupposti affinché le tendenze attuali si protraggano per vari anni. Gli aumenti dei salari reali dovrebbero rispecchiare le variazioni della domanda e dell'offerta tra settori e tra le diverse aree dell'Unione. In alcuni settori dell'economia, la necessità di mantenere i posti di lavoro o di crearne di nuovi potrebbe richiedere nel breve periodo la riduzione dei salari reali.

La moderazione della dinamica salariale dovrebbe essere mantenuta in tutti gli Stati membri. Tale moderazione si renderà particolarmente necessaria a mano a mano che la prevista ripresa acquisterà vigore. Gli accordi salariali negli Stati membri devono essere coerenti con le proposte degli indirizzi e dovrebbero costituire la base su cui costruire la moderazione salariale nel medio periodo. Tale è il caso, in particolare, laddove si prevede una flessione della disoccupazione. La moderazione salariale contribuirebbe a consolidare i progressi sul mercato del lavoro e aprirebbe la strada ad un'ulteriore crescita dell'occupazione nel medio periodo.

Negli Stati membri, specie in quelli in cui quest'anno potrebbe verificarsi un ulteriore aumento della disoccupazio-

zione, sono previste o attuate varie misure specifiche per incoraggiare le opportunità di occupazione ed arginare il deterioramento del mercato del lavoro. A prescindere dall'efficacia di queste misure ai fini della creazione di occupazione nel breve periodo, è essenziale che tali politiche vengano attivamente portate avanti e che ne sia incrementato il contributo alla creazione di posti di lavoro. Quando la ripresa acquisterà vigore, i frutti di tali politiche saranno visibili.

Il Libro bianco della Commissione ha contribuito a stimolare il dibattito sulla crescita, la competitività e l'occupazione in numerosi paesi. Molti Stati membri hanno preso iniziative coerenti con la strategia proposta nel Libro bianco, come si evince dalla relazione del Comitato di politica economica al Consiglio EcoFin. Tuttavia, come si afferma chiaramente nella relazione, molto resta da fare per migliorare la situazione occupazionale e l'efficienza dei mercati del lavoro europei.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1994
concernente la nomina del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
(94/481/CECA, CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2,

vista la decisione del Consiglio del 29 giugno 1994 concernente la proroga del mandato del signor Ersbøll, quale segretario generale del Consiglio dell'Unione europea,

considerando che è necessario procedere alla nomina del nuovo segretario generale del Consiglio dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il signor Jürgen TRUMPF è nominato segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° settembre 1994.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al signor Jürgen TRUMPF a cura del presidente del Consiglio.

Essa è parimenti pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

F.-CH. ZEITLER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1994

relativa alla partecipazione della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore delle Azzorre per il 1994

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/482/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando che la decisione 93/522/CEE della Commissione ⁽³⁾ definisce le misure ammissibili al finanziamento dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché nelle Azzorre e a Madera;

considerando che le condizioni specifiche della produzione agricola nelle Azzorre richiedono particolare attenzione e che è necessario adottare o potenziare determinate misure nel settore delle produzioni vegetali e in particolare nel settore fitosanitario in questa regione;

considerando che il costo di dette misure è particolarmente elevato;

considerando che il programma di tali misure deve essere presentato alla Commissione dalle autorità competenti del Portogallo; che detto programma deve precisare, in particolare, gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, nonché la durata e il costo di questo ultime, ai fini di un'eventuale partecipazione della Comunità al loro finanziamento;

considerando che il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 75 % delle spese ammissibili, escluse le spese relative alla protezione delle banane;

considerando che gli elementi tecnici forniti dal Portogallo hanno consentito al comitato fitosanitario permanente di procedere ad un'analisi tecnica completa e precisa della situazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la partecipazione finanziaria della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nelle Azzorre, presentato per il 1994, dalle competenti autorità del Portogallo.

Articolo 2

Il programma ufficiale riguarda la lotta contro la *Popillia Japonica New.* nell'isola di Terceira ed è inteso ad evitare la propagazione di questo organismo ad altre parti della Comunità e ad ottenere progressivamente l'eradicazione completa nell'isola suddetta.

Il programma in oggetto, relativo al 1994, fa parte di un programma più vasto, di durata pluriennale, recante specifiche misure fitosanitarie per le Azzorre.

Articolo 3

La partecipazione comunitaria al finanziamento del programma è limitata al 75 % delle spese inerenti alle misure ammissibili, definite dalla decisione 93/522/CEE, ed ammonta, per il 1994, a 500 000 ECU a fronte di una spesa totale di 666 666 ECU (al netto dell'IVA).

Il piano finanziario del programma, indicante il costo e il relativo finanziamento, figura nell'allegato I della presente decisione. Qualora la spesa totale ammissibile per il 1994, notificata dal Portogallo, risulti inferiore all'importo preventivato di 666 666 ECU, il contributo comunitario sarà ridotto in proporzione.

Articolo 4

Viene versato allo Stato membro un anticipo di 200 000 ECU, pari al 40 % del contributo comunitario.

Articolo 5

Il contributo comunitario copre le spese relative alle misure ammissibili in rapporto con le operazioni previste

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 35.

dal programma in oggetto, per le quali siano state adottate disposizioni in Portogallo e siano stati appositamente impegnati i fondi necessari a decorrere da sei mesi prima della data di notifica della presente decisione e fino al 31 dicembre 1994 al più tardi. Il Portogallo conclude i pagamenti relativi a tali operazioni entro e non oltre il 1° agosto 1995, pena la perdita del diritto al finanziamento comunitario.

Articolo 6

Le disposizioni finanziarie di applicazione del programma, le disposizioni relative alla conformità con le politiche comunitarie e le informazioni che lo Stato membro è tenuto a comunicare figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Gli eventuali contratti d'appalto concernenti gli investimenti previsti dalla presente decisione devono essere aggiudicati in ottemperanza alla normativa comunitaria

pertinente e in particolare alle direttive comunitarie sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti per prestazioni di servizi e forniture, nonché a norma degli articoli 30, 52 e 59 del trattato CE.

Articolo 8

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PIANO FINANZIARIO PER IL 1994

(in migliaia di ECU)(¹)

Spese ammissibili 1994	
<hr/>	
1. Scomposizione per azione:	
— lotta biologica	428,425
— quarantena	126,725
— lotta chimica	50,689
— formazione tecnica	48,155
— spese di gestione del programma (lotta collettiva)	12,672
Totale	<u>666,666</u>
<hr/>	
2. Contributo:	
— quota CE	500,000
— quota Portogallo	166,666
Totale	<u>666,666</u>

⁽¹⁾ Tasso di conversione: 1 ECU = 197,279 ESC (1° marzo 1994).

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. Disposizioni finanziarie

1. È intenzione della Commissione instaurare una vera e propria collaborazione con le autorità competenti per la realizzazione del programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali che forma oggetto di partecipazione finanziaria della Comunità, in appreso denominato « il programma ». In conformità con il programma, le autorità suddette sono designate in prosieguo.

Impegni e pagamenti

2. Il Portogallo si impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Commissione, tutti gli organismi pubblici o privati partecipanti alla gestione e all'attuazione del programma tengano una contabilità esatta di tutte le transazioni effettuate, onde agevolare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.
3. L'impegno iniziale di bilancio si basa su un piano finanziario indicativo ed è valido per un anno.
4. L'impegno decorre dal momento in cui il comitato fitosanitario permanente adotta la decisione recante approvazione dell'intervento mediante la procedura prevista all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE del Consiglio⁽¹⁾.
5. All'impegno fa seguito il versamento di un primo anticipo pari al 40 % dell'impegno stesso.
6. Il saldo dell'impegno viene versato in due rate equivalenti al 30 % dell'impegno totale. La prima rata viene pagata dietro presentazione di una relazione interinale alla Commissione. La seconda e ultima rata viene pagata dietro presentazione di una distinta completa delle spese sostenute e previa approvazione della relazione finale da parte della Commissione.

Autorità competenti per l'attuazione del programma

— Per l'amministrazione centrale :

Instituto de Protecção da Produção
Agro-Alimentar (IPPAA)
Centro nacional de Protecção da Produção Agrícola (CNPPA)
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras

— Per l'amministrazione locale :

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas
Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário
Vinha Brava
P-9700 Angra do Heroísmo — Ihla Terceira

7. Le spese reali vengono notificate alla Commissione, scomposte per tipo di azione o sottoprogramma, con l'indicazione del rapporto tra il piano finanziario indicativo e le spese effettivamente sostenute. Se lo stato membro tiene un'ideonea contabilità informatizzata, questa è ritenuta accettabile.
8. La totalità del contributo concesso dalla Commissione in virtù della presente decisione è versata all'autorità designata dal Portogallo, la quale è altresì responsabile del rimborso alla Commissione dell'eventuale eccedente.
9. Tutti gli impegni e pagamenti sono effettuati in ECU.

I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in ECU al tasso fissato dalla presente decisione. I pagamenti vengono effettuati sul conto :

Banco Comercial dos Açores
Rua da Sé, P-9700 Angra do Heroísmo
N° de conta — 6/312/3637875
NIB — 001200060312363787541
Titular — Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

Controllo finanziario

10. La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria iniziativa. Il Portogallo e la Commissione si comunicano immediatamente ogni informazione pertinente sull'esito di tali controlli.
11. L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo comunitario.
12. All'atto d'inoltare le domande di pagamento, il Portogallo mette a disposizione della Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo delle operazioni in oggetto.

Riduzione, sospensione e revoca del contributo

13. Il Portogallo e i beneficiari del contributo dichiarano che i fondi erogati dalla Comunità vengono utilizzati per i fini previsti. Se la realizzazione di una misura del programma sembra giustificare soltanto una parte dei fondi ad essa assegnati, la Commissione procede al recupero immediato dell'eccedente. In caso di controversia, la Commissione procede ad un esame approfondito della situazione nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare al Portogallo o alle altre autorità da esso designate di presentare le loro osservazioni nel termine di due mesi.
14. A seguito di detto esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo a favore della misura in questione qualora sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni di esecuzione della misura e per la quale non è stata chiesta l'autorizzazione della Commissione.

Restituzione dell'indebito

15. Qualunque importo indebitamente versato dev'essere restituito alla Commissione dall'autorità di cui al punto 8. Gli importi non restituiti possono essere maggiorati degli interessi di mora. Se, per qualsiasi motivo l'autorità designata al punto 8 non rimborsa l'indebito, il Portogallo è tenuto a pagare tale importo alla Commissione.

Prevenzione e accertamento delle irregolarità

16. Le parti si attengono ad un codice di comportamento stabilito dal Portogallo per garantire l'accertamento di qualsiasi irregolarità nell'attuazione del programma. In particolare, il Portogallo provvede affinché:
 - siano prese tutte le disposizioni necessarie;
 - l'eventuale indebito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato;
 - siano prese misure per evitare le irregolarità.

B. Sorveglianza e valutazione*I. Comitato di sorveglianza***1. Istituzione**

È istituito tra il Portogallo e la Commissione un comitato di sorveglianza del programma, avente il compito di seguire regolarmente l'andamento del programma e di proporre eventuali adeguamenti.

2. La composizione, il funzionamento e la periodicità delle riunioni del comitato di sorveglianza sono stabiliti dalla Commissione entro tre mesi dalla sua istituzione.**3. Competenze del comitato di sorveglianza**

Il comitato:

- detiene la responsabilità generale di garantire il regolare svolgimento del programma e la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il comitato esercita la propria competenza nell'ambito delle misure previste dal programma e nei limiti del contributo erogato dalla Comunità. Esso vigila in particolare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti;
- sulla base delle informazioni di cui dispone in merito alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione enunciati nel programma;
- propone tutte le misure necessarie per accelerare l'esecuzione del programma in caso di ritardo rivelato dagli indicatori di sorveglianza e dalle valutazioni periodiche;

- può procedere, di concerto con il (i) rappresentante(i) della Commissione, ad aggiustamenti dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % della partecipazione comunitaria ad un sottoprogramma o ad una misura per l'intero periodo, ovvero del 20 % per un esercizio, a condizione che non venga superato l'importo globale previsto dal programma. Si dovrà vigilare affinché non siano compromessi gli obiettivi del programma.
- esprime il proprio parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione;
- si pronuncia sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma;
- si pronuncia sui progetti di relazioni esecutive annuali;
- riferisce periodicamente — ossia almeno due volte all'anno — al comitato fitosanitario permanente in merito all'andamento del programma e alle situazioni delle spese.

II. *Sorveglianza e valutazione del programma durante tutto il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)*

1. L'ente nazionale responsabile dell'attuazione del programma è incaricato di curarne la sorveglianza e la valutazione continue.
2. S'intende per sorveglianza continua un sistema d'informazione sull'andamento del programma; essa verte sulle misure contemplate dal programma. La sorveglianza continua si avvale di indicatori finanziari e materiali strutturati in modo da poter valutare in che misura le spese attribuite a ciascuna operazione corrispondono ad indicatori materiali prestabiliti, indicanti il grado di esecuzione dell'operazione stessa.
3. La valutazione continua del programma consiste in un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali. Essa ha come scopo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione esecutiva e scrutinio del programma

4. Il Portogallo comunica alla Commissione, entro tre mesi dall'adozione del programma, il nome dell'autorità competente per la stesura e la presentazione della relazione esecutiva annuale. Tre mesi dopo la sua designazione, detta autorità presenta alla Commissione una proposta di modello di relazione esecutiva.

L'autorità competente trasmette la relazione annuale alla Commissione e al comitato fitosanitario permanente entro il 31 agosto 1995. Alla luce delle informazioni contenute in tale relazione, il Portogallo potrà eventualmente procedere ad una domanda di rinnovo del programma per gli anni successivi.

5. La Commissione, di concerto con il Portogallo, può fare ricorso ad un esperto indipendente per effettuare, sulla base della sorveglianza continua, la valutazione continua di cui al punto 3. L'esperto in questione può avanzare proposte di adeguamento dei sottoprogrammi o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenendo conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In ordine alla sorveglianza della gestione, egli esprime il proprio parere sui provvedimenti amministrativi utili o necessari.

III. *Valutazione a posteriori degli effetti economici*

La relazione finale contiene un bilancio sintetico dell'intero programma (grado di realizzazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi e progressi compiuti). È opportuno procedere ad una prima valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato sulla base degli indicatori concordati.

C. *Informazione e pubblicità*

Nel quadro della presente azione, l'ente designato per l'attuazione del programma provvede affinché quest'ultimo sia oggetto di un'adeguata pubblicità.

In particolare, esso provvede a:

- sensibilizzare i potenziali e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dal programma;
- sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità con riguardo all'azione.

Il Portogallo e l'autorità competente consultano la Commissione sulle iniziative progettate in questo settore, ricorrendo eventualmente alla procedura del comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità attuate, nell'ambito della relazione annuale oppure tramite il comitato di sorveglianza.

È garantito il rispetto delle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni.

II. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE

Devono essere rispettate le politiche comunitarie pertinenti.

Il programma è attuato in conformità con le disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. In questo contesto, il Portogallo è tenuto a fornire le seguenti informazioni.

1. Aggiudicazione di pubblici appalti

Il questionario « pubblici appalti »⁽¹⁾ deve essere compilato per i seguenti contratti di appalto :

- appalti superiori ai limiti fissati dalle direttive « forniture » e « prestazioni d'opera », stipulati dall'ente appaltatore a norma delle suddette direttive e non rientranti nelle esenzioni ivi previste ;
- appalti superiori ai limiti suddetti, i quali costituiscono lotti di un'unica prestazione d'opera o di forniture omogenee di valore superiore al limite corrispondente. S'intende per « prestazione d'opera » un insieme di lavori edilizi o d'ingegneria civile destinato ad esplicare di per sé una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli in vigore il giorno della notifica della presente decisione.

2. Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- Descrizione delle caratteristiche e dei problemi salienti dell'ambiente nella regione considerata, tra cui descrizione delle zone rilevanti per la conservazione (zone sensibili).
- Descrizione generale dei principali effetti positivi e negativi che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente.
- Descrizione delle misure progettate per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente.
- Sintesi dei risultati delle consultazioni con le autorità competenti per l'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o equivalente) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure progettate

In ordine alle misure del programma che potrebbero avere un rilevante impatto negativo sull'ambiente :

- procedure che s'intende applicare per valutare i singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma ;
- dispositivi previsti per il controllo degli effetti ambientali durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione delle conseguenze negative.

⁽¹⁾ Comunicazione C (88) 2510 della Commissione agli Stati membri concernente il controllo del rispetto delle norme sui pubblici appalti nel quadro dei progetti e dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari della Comunità (GU n. C 22 del 28. 1. 1989, pag. 3).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1994

recante modifica del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito
agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia

(94/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che, il 9 marzo 1993, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia; che la Commissione ha approvato tale programma con la decisione 93/223/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 768/89 si applica, a norma dell'articolo 15, fino al 31 marzo 1993 e che, dopo tale data, non possono più essere approvati programmi di aiuti al reddito agricolo; che la Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del medesimo regolamento, può approvare, a partire da tale data, soltanto modifiche tecniche di programmi di aiuti al reddito agricolo;

considerando che, il 21 marzo 1994, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione di aver commesso alcuni errori tecnici nell'elaborazione del programma in merito, in particolare, al calcolo della base forfettaria per il controllo delle unità di lavoro agricolo prestate; che occorre correggere tali errori; che, a seguito dei suddetti errori e della necessità di correggerli, le autorità spagnole non hanno effettuato alcun pagamento di aiuti al reddito tra la data di entrata in vigore della decisione di approvazione del programma e il termine previsto per poter beneficiare degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità per il 1993 a favore di tale programma; che le autorità spagnole hanno chiesto d'iscrivere al bilancio del 1994 l'importo iscritto al bilancio per il 1993; che si

ritiene opportuno accogliere favorevolmente tale domanda dato che essa non comporta alcuna modifica sostanziale della decisione 93/223/CEE;

considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato del FEAOG in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio della Comunità a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di aiuti al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia, notificato alla Commissione dalle autorità spagnole il 9 marzo 1993 e modificato conformemente alla comunicazione di dette autorità del 21 marzo 1994.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

(ECU)

1993	niente
1994	11 142 000
1995	4 216 000
1996	3 312 000
1997	2 409 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.⁽⁴⁾ GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1994

recante modifica del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito
agricolo a favore degli agricoltori delle province basche

(94/484/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che, il 12 febbraio 1992, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori delle province basche; che la Commissione ha approvato tale programma con la decisione 92/343/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 768/89 si applica, a norma dell'articolo 15, fino al 31 marzo 1993 e che, dopo tale data, non possono più essere approvati programmi di aiuti al reddito agricolo; che la Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del medesimo regolamento, può approvare, a partire da tale data, soltanto modifiche tecniche di programmi di aiuti al reddito agricolo;

considerando che, il 21 marzo 1994, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione di aver commesso alcuni errori tecnici nell'elaborazione del programma, le cui conseguenze, tenendo conto del primo periodo di applicazione del programma, rischiano di compromettere il corretto svolgimento; che, in seguito agli errori commessi e alla necessità di correggerli, le autorità spagnole non hanno provveduto ad effettuare i pagamenti degli aiuti al reddito con la frequenza prevista; che dette autorità chiedono una modifica nella ripartizione finanziaria prevista nella decisione di approvazione del programma, fermo restando l'importo complessivo imputabile al bilancio della Comunità; che si ritiene opportuno accogliere favorevolmente tali domande di carattere tecnico in quanto esse non comportano alcuna modifica

sostanziale della decisione di approvazione del 9 giugno 1992;

considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo in merito alla misura prevista dalla presente decisione;

considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato del FEAOG in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio della Comunità a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di aiuti al reddito agricolo a favore degli agricoltori delle province basche, notificato alla Commissione dalle autorità spagnole il 12 febbraio 1992 e modificato conformemente alla comunicazione di dette autorità del 21 marzo 1994.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

	(ECU)
1994	1 300 000
1995	910 000
1996	790 000
1997	18 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.⁽⁴⁾ GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 40.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1994

recante modifica del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito
agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e León

(94/485/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che, il 4 dicembre 1992, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e León; che la Commissione ha approvato tale programma con la decisione 93/207/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 768/89 si applica, a norma dell'articolo 15, fino al 31 marzo 1993 e che, dopo tale data, non possono più essere approvati programmi di aiuti al reddito agricolo; che la Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del medesimo regolamento, può approvare, a partire da tale data, soltanto modifiche tecniche di programmi di aiuti al reddito agricolo;

considerando che, il 21 marzo 1994, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione di aver incontrato problemi tecnici di trattamento delle domande individuali di aiuti al reddito tra la data di entrata in vigore della decisione di approvazione del programma e il termine previsto per beneficiare degli stanziamenti iscritti nel bilancio comunitario del 1993 a favore di tale programma; che, di conseguenza, tra questi due termini, esse non hanno effettuato alcun pagamento; che le autorità spagnole hanno chiesto d'iscrivere al bilancio del 1994 l'importo iscritto al bilancio per il 1993; che si ritiene opportuno accogliere favorevolmente tale domanda dato che essa non comporta alcuna modifica sostanziale della decisione di approvazione del 16 marzo 1993;

considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato del FEAOG in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio della Comunità a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di aiuti al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e León, notificato alla Commissione dalle autorità spagnole il 4 dicembre 1992 e modificato conformemente alla comunicazione di dette autorità del 21 marzo 1994.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

<i>(ECU)</i>	
1993	niente
1994	16 937 000
1995	6 408 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.⁽⁴⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 48.